



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

Il presente decreto delegato "*Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali*" risponde alla sentita esigenza del Paese di attrarre nuovi investitori. Quella degli asset virtuali, infatti, è una nicchia di mercato in fortissima crescita, nella quale la Repubblica di San Marino deve inserirsi giocando d'anticipo, costruendo un'adeguata struttura giuridica, con l'obiettivo di creare un mercato regolamentato che possa catalizzare nuovi capitali.

Nel decreto delegato, che riveste un intervento strategico mirato allo sviluppo economico e alla innovazione tecnologica del paese, si è tenuto conto dei rischi legati agli asset virtuali, consentendo in questa fase ai soli Istituti di Credito vigilati ai sensi della LISF di fornire il servizio di custodia di asset virtuali, rinviando per tutto quanto non previsto nel decreto delegato alla regolamentazione attuativa, alla legge 17 novembre 2015 n. 165 e legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.i..

Si precisa che all'articolo 21 della legge 27 giugno 2013 n.71, come modificato dall'art. 54 della Legge 24 dicembre 2018 n. 173, è previsto che "*con decreto delegato sono disciplinate le diverse normative settoriali necessarie a favorire lo sviluppo dell'ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino, di nuove nicchie economiche e di nuove tecnologie*". È ai sensi di tale disposto che si è elaborato il decreto delegato "*Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali*".

Il presente testo normativo è stato redatto da questa Segreteria di Stato con il supporto tecnico di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, di San Marino Innovation e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Nello specifico, la presente bozza di decreto delegato è così articolata:

agli articoli 1 e 3 sono individuati l'oggetto e l'ambito di applicazione, ovvero la prestazione nella Repubblica di San Marino del servizio di custodia e/o amministrazione di asset virtuali e di strumenti che consentono di avere il controllo sugli asset virtuali e si dispone che tale attività è riservata alle banche autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, a seguito di specifica autorizzazione della Banca Centrale a prestare in via accessoria tale servizio.

L'art. 4 prevede che Banca Centrale possa revocare l'autorizzazione a prestare il servizio di custodia di asset virtuali nel caso in cui la banca violi in modo grave e sistematico le disposizioni di cui al Decreto Delegato o alla relativa regolamentazione attuativa, e negli altri casi indicati.

L'art. 6 istituisce presso Banca Centrale il registro delle banche autorizzate a prestare servizi in materia di asset virtuali.

Agli articoli 7 e 8 si prevedono il requisito assicurativo ed i requisiti di idoneità tecnica. In particolare viene disposto che per richiedere l'autorizzazione a Banca Centrale per la prestazione in via accessoria del servizio di custodia di asset virtuali le banche devono produrre un attestato di idoneità tecnica rilasciato dall'Istituto per l'Innovazione.

All'art. 9 si prevede che le banche che prestano il servizio di custodia di asset virtuali possano ricorrere per lo svolgimento di funzioni operative ad outsourceer dovendo adottare tutte le misure necessarie per assicurare un efficace presidio dei rischi operativi aggiuntivi, restando pienamente responsabili dell'adempimento di tutti i loro obblighi derivanti dalla presente bozza di Decreto Delegato e dalla regolamentazione attuativa, garantendo in ogni momento che tutte le condizioni siano rispettate.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

L'articolo 10 prevede il rinvio alla regolamentazione attuativa di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L'articolo 11 regola la prestazione del servizio di custodia di asset virtuali, prevede il regime di separazione patrimoniale, detta disposizioni in merito al contratto da stipularsi tra banca e cliente, alle procedure interne ed alle responsabilità.

All'art. 12 si prevede in capo a Banca Centrale l'esercizio dei poteri di vigilanza previsti dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dalla Legge 29 giugno 2005 n. 96, nonché dalla pertinente regolamentazione attuativa, sulle banche autorizzate a prestare il servizio di custodia di asset virtuali, nonché sugli eventuali outsourcer.

L'articolo 13 dispone in merito alle sanzioni amministrative.

Infine, l'art. 14 detta disposizioni finali e transitorie prevedendo che, fatta salva la riserva relativa al servizio di custodia di asset virtuali in capo alle banche, gli operatori economici con sede a San Marino che intendono prestare i servizi di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s bis), punti i), ii), iii) e v) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.i., devono ottenere una licenza ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e s.m.i. avente ad oggetto i relativi codici ATECO. Il primo comma dell'articolo 14 indica anche il servizio di cui al punto iv) dell'articolo 1, comma 1, lettera s bis) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.i., poiché anche le banche, essendo operatori economici, dovranno adeguare la licenza con il relativo codice ATECO.

Tale intervento normativo vuole essere una prima apertura alla realtà degli asset virtuali, che dovrà necessariamente seguire lo sviluppo che tale realtà subirà nel mondo economico.

Si ritiene, infatti, che una normativa flessibile e adattiva sia quella più consona all'innovazione.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell'evidenziare come tale intervento normativo costituisca un'opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

Il Segretario di Stato  
Fabio Righi